

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola – Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Nota prot. n. 149 del 10 febbraio 2005

Oggetto: *D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005. Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998. Lauree specialistiche.*

Si invia, per il seguito di competenza, il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e relativo Allegato A, con cui, ad integrazione del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS), che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento, non previsti in precedenza.

In particolare, nell'Allegato A sono elencate, nella colonna 3, a fianco di ciascuna classe di concorso, prevista nel citato D.M. n. 39/98, le classi di lauree specialistiche indicate con la numerazione da 1 a 104, di cui al D.M. 28.11.2000; nella colonna 4 sono previsti i crediti minimi per accedere allo specifico insegnamento e nella colonna 5 l'eventuale congiunzione con diplomi secondari.

Pertanto i docenti in possesso di lauree specialistiche, di cui all'Allegato A, e di diplomi di laurea elencati nell'art. 2 del presente decreto, debbono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie d'istituto, previa presentazione del certificato degli studi, attestante l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU).

Per una più agevole lettura del provvedimento si allega l'elenco delle classi delle lauree specialistiche con l'esatta denominazione, come riportata nel D.M. 28.11.2000, mentre per l'individuazione dei crediti previsti per ciascuna classe di concorso si può consultare il "sito.cineca.it", seguendo il percorso: *personale docente - elenco settori scientifico-disciplinari*.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del presente decreto ai Dirigenti dei C.S.A. e ai Dirigenti scolastici.

Il Direttore Generale: Giuseppe Cosentino